



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

REGOLAMENTO DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

approvato con delibera di C.C. N. 42 del 23.06.2005

modificato con delibera di C.C. N. 7 del 30.01.2006

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: OGGETTO
- ART. 2: DEFINIZIONI
- ART. 3: FINALITA'

TITOLO II : COMMERCIO ITINERANTE

- ART. 4: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 5: DIVIETI
- ART. 6: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI
- ART. 7: PLANIMETRIA
- ART. 8: VENDITA DI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DEL PRODUTTORE AGRICOLO. MODALITA'. ORARI. DIVIETI.

TITOLO III : SANZIONI

- ART. 9: SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 10: SOGGETTI ACCERTATORI
- ART. 11: PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO
- ART. 12: RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE
- ART. 13: COMPETENZA AD EMETTERE LE ORDINANZE
- ART. 14: TERMINI PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE
- ART. 15: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI
- ART. 16: APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

TITOLO IV : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 17: ENTRATA IN VIGORE
- ART. 18: NORMA FINALE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi della Legge Regionale della Lombardia N° 15/2000, disciplina lo svolgimento sul territorio cittadino delle attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui al D.Lgs. 114/98.
2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 : Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - per commercio in forma itinerante l'attività svolta da titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante con mezzi mobili e soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Art. 3 : Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - 1) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - 2) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - 3) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree destinate al commercio in forma itinerante, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - 4) valorizzare la funzione commerciale resa dagli esercenti il commercio in forma itinerante, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - 5) localizzare le aree da destinare al commercio in forma itinerante in modo da consentire un facile accesso ai consumatori, sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori, il minimo disagio per la popolazione ed il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

TITOLO II : COMMERCIO ITINERANTE

Art. 4 : Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica di cui al successivo art. 5 per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque per un'unica volta nell'arco della giornata, nella stessa zona. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

Art. 5 : Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito nelle seguenti vie: parcheggio Via Albano (adiacente Via Albano), parcheggio di Via Kennedy, parcheggio Mercatone (adiacente Via Vigano), mercato capoluogo (al di fuori dei giorni di mercato settimanale); Via Pavia e area di parcheggio antistante lo Ziqqurat, via Volta angolo via G. Schiapparelli, via Calabria, Via Trieste angolo Col di Lana. E' comunque consentita su tutto il territorio una fermata fino ad un massimo di 60 minuti di norma limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e nel rispetto delle norme del codice della strada e dell'incolumità pubblica.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietata nelle seguenti vie: in centro città e in tutte le altre strade ad esclusione di quanto indicato nel precedente comma 1.

Art. 6 : Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco o suo delegato.

Art. 7 : Planimetria

1. Presso il settore Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nelle quali sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 8 : Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti.

1. Le disposizioni del Titolo II del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III : SANZIONI

Art. 9: Sanzioni amministrative

1. In riferimento al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio in forma itinerante si fa espresso riferimento all'art. 29 del D. Lgs. 114/98

Art. 10: Soggetti accertatori

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 11: Processo verbale d' accertamento

La violazione delle norme per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell' eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti i sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Art. 12 : Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell' avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 13 : Competenza ad emettere le ordinanze

L' emissione dell' ordinanza ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza d' archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all' 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al dirigente/responsabile di settore che ha emesso l' ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al dirigente/responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l' attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Art. 14 : Termini per l'emissione delle ordinanze

L' ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall' articolo 12.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l' ordinanza ingiunzione di pagamento o l' ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Art. 15 : Determinazione dell' importo delle ordinanze ingiunzioni

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 13, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dalla norma.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, questo sia al momento dell' emissione dell' ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l' importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta di intendono sospesi fino all' emissione dell' atto di accoglimento o diniego dello stesso.

L' interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore I.S.E. è inferiore a 15.000 € e la sanzione sia pari o superiore allo stesso diviso per 200.

Art. 16 : Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

TITOLO IV : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 10 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 18 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.